



ASSOCIAZIONE REGIONALE FEDERCACCIA FRIULI VENEZIA-GIULIA



Alla Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

All'avv. Paolo Panontin Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile

Ai Consiglieri del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia

Agli iscritti

OGGETTO: DDL n.50 proposte di modifica del TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA Capo I Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) Art. 79 di Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 6/2008 ed art.80

In relazione alla questione di cui all'oggetto si trasmette parere della Federazione Italiana della Caccia.

PREMESSA

In regione l'evoluzione delle leggi regionali di organizzazione della gestione faunistica e dell'esercizio venatorio hanno seguito in modo particolarmente stretto le vicende politiche.

LEGGE 13/69

La prima legge regionale, la n.13/69, durata trent'anni e voluta dall'allora Presidente della Regione, Comelli aveva istituito le riserve di caccia quali associazioni di diritto privato e devoluto ogni potere pubblico ed amministrativo su tali riserve ad un soggetto giuridico "Organo Gestore" che era istituzionalmente immedesimato nella Federcaccia anch'essa associazione di diritto privato (art.1 DPGR n.04772/Pres del 28/12/1971).

I costi di gestione delle riserve e sostanzialmente della caccia ricadevano quasi completamente sui privati così come in ambito interno si risolvevano i contenziosi ed i procedimenti disciplinari. La Regione era sgravata da quasi tutti gli incumbenti.

I regolamenti di gestione delle riserve venivano adottati ogni anno dalle assemblee ed approvati dall'Organo Gestore che aveva competenza sulla

a) co-gestione faunistica (unitamente alla Province); b) gestione venatoria; c) esercizio venatorio ("continuità giurisdizionale").

I Piani Faunistici venivano approvati dalle Province.

LEGGE 30/99



ASSOCIAZIONE REGIONALE FEDERCACCIA FRIULI VENEZIA-GIULIA



L'indipendenza del mondo venatorio, verso il finire degli anni '90, è stata oggetto di una profonda rivisitazione sotto la spinta del mondo politico ed in particolare dalla Lega Nord che voleva costringere la caccia nelle logiche delle nomine e del controllo.

L'impostazione di tale legge era quella di mantenere le Riserve di caccia, abrogare l'Organo gestore ed istituire i Distretti Venatori senza alcuna chiarezza quanto alla natura giuridica.

Con l'entrata in vigore della 30 i Regolamenti delle Riserve venivano adottati ogni anno dalle medesime con contenuto inerente sia la gestione faunistica sia l'esercizio venatorio, ratificati dai Distretti ed approvati dall'Amministrazione regionale che poteva cambiarne liberamente i contenuti anche nelle parti relative all'esercizio venatorio

Si era definitivamente incrinato il concetto di "*continuità giurisdizionale*": riserve di caccia associazioni private sottoposte al controllo pubblico mediante provvedimenti amministrativi.

In relazione a tali dinamiche si sono aperti contenziosi infiniti, fra riserve e distretti, fra riserve ed amministrazione regionale, fra distretti ed amministrazione regionale nonché fra associazioni divenute anch'esse estremamente politicizzate.

LEGGE n.6/2008

Ad iniziare dall'anno 2004, l'Assessorato di riferimento ed il Legislatore regionale decidevano d'impegnarsi per risolvere il caos giuridico e conflitto sociale provocato dalla legge 30/99 e cercavano di "spoliticizzare" (per quanto possibile) la caccia sottraendola anche al controllo penetrante degli Uffici, alcuni dei cui componenti erano sospettati d'esser supini a logiche diverse da quelle dell'imparzialità dell'azione amministrativa .

Le resistenze toccando il nervo della politica si manifestarono subito enormi.

Con l'approvazione della legge 6/08 venivano, così, introdotti dei cambiamenti strutturali importantissimi:

- 1) si ridefinivano giuridicamente le riserve di caccia (associazioni) e la natura dei loro atti e compiti;
- 2) si qualificavano i Distretti Venatori;
- 3) s'istituiva l'Associazione unica dei Cacciatori (art.19);
- 4) si definiva distinguendoli : a) la programmazione e gestione faunistica (art.8); b) la gestione venatoria (art.12); c) l'esercizio venatorio
- 5) si attribuivano le competenze in materia di programmazione faunistica alla Regione mediante il Piano Faunistico Regionale; le competenze sulla gestione venatoria ai Distretti mediante il PVD e l'esercizio venatorio all'Associazione dei Cacciatori;

I regolamenti delle riserve tornavano ad essere solo il metodo di disciplina degli aspetti di diritto privato ed inerenti il mero "esercizio venatorio"

Il PVD (art.13) s'inseriva in questa logica e senso ovvero di dare concretezza al principio di "autogestione del mondo venatorio (art.12) ed anche quale elemento di ripristino della "*continuità giurisdizionale*")



ASSOCIAZIONE REGIONALE FEDERCACCIA FRIULI VENEZIA-GIULIA



- 6) La legge regionale n.6 subiva in alcuni passaggi giudizio d'incostituzionalità soprattutto all'art.19 (ma non il 20) ovvero in punto "Associazione" poiché non sarebbe stata rispettata la corretta composizione dell'organo come stabilito dall'art8 della legge 157/92 (a parere di chi scrive la Corte Costituzionale commise un errore clamoroso confondendo l'Associazione dei cacciatori con il Consiglio di Gestione degli ATC che in Friuli hanno un omologo nei Distretti venatori)
- 7) Nel 2008 il cambio delle maggioranze in Consiglio Regionale e l'arrivo del leghista Violino alla guida dell'Assessorato all'Agricoltura che aveva ostacolato in tutti i modi l'approvazione della legge 6/08 - quando solo Consigliere - determinava il blocco della puntuale attuazione della legge ed in modo surrettizio venivano ripristinati organismi e procedure adottate quando vigente la 30/99 (per es la Conferenza Permanente dei presidenti Venatori abrogata dalla 6 ma costantemente utilizzata).
- 8) All'interno della struttura regionale venivano valorizzate solo personalità e dipendenti inclini a conformarsi all'obiettivo di destrutturazione, rivisitazione se non abrogazione della legge 6/08.
- 9) La conseguenza è che l'Associazione di cui all'art.19 non veniva mai resa funzionante, le norme sul PVD non venivano eseguite, così come l'art.25 comma 3 sulle zone cinofile ed tanti ulteriori aspetti della legge.
- 10) Nel corso della passata legislatura alcuni soggetti interni o vicini alla struttura regionale per il tramite dell'Assessorato presentavano ripetutamente proposte di modifica della legge 6 come quelle di modifica dell'art.13 tese a riportare il controllo su ogni aspetto della gestione venatoria ed esercizio venatorio in seno all'Amministrazione nella compressione dell'autogestione, trasparenza e partecipazione.

Nello schema d'esame comparativo sottostante si è ritenuto di segnalare in grassetto gli aspetti importanti e qualificanti della attuale formulazione dell' art.13 ed altrettanto si è fatto per la proposta di modifica.

Le differenze sostanziali:

- 1) Nella attuale formulazione dell'art. 13 gli aspetti di rilievo pubblicistico disciplinati dal PVD in merito **all'esercizio venatorio** sono quelli che dovrebbero essere individuati dalla Giunta mentre nella proposta il provvedimento specificativo sparisce (comparazione commi 1 attuale e 7 proposta);
- 2) Nell'attuale formulazione dell'art. 13 la procedura di predisposizione del PVD deve osservare scrupolosamente il principio partecipativo (anche le associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste) mentre nella proposta ogni elemento di confronto sparisce (comparazione comma 3 attuale e proposta);
- 3) Nell'attuale formulazione dell'art. 13 il PVD viene approvato dalla Giunta Regionale (ovvero da un organo che politico ed esecutivo) mentre nella proposta viene approvato dalla struttura regionale competente (si reintroduce quell'elemento di controllo pregnante e tipico della legge abrogata 30/99) (comparazione comma 6 attuale e 4 proposta);
- 4) Nell'attuale formulazione dell'art. 13 il PVD può essere modificato solo dalla Giunta Regionale d'iniziativa o su motivata richiesta del Distretto mentre nella proposta può essere modificato solo dalla struttura regionale (comparazioni commi 8 e 5)



ASSOCIAZIONE REGIONALE FEDERCACCIA FRIULI VENEZIA-GIULIA

- 5) Nell'attuale formulazione dell'art. 13 la struttura regionale può solo chiedere un sola volta di apportare modifiche al PVD predisposto dai Distretti mentre nella nuova formulazione essendo la struttura competente ad approvare il PVD con prescrizioni può modificare discrezionalmente il PVD attraverso lo strumento delle prescrizioni (comparazione commi 5 attuale e 4 proposta);
- 6) Nell'attuale proposta di modifica dell'art.13 la durata del PVD viene ridotta da una validità di 5 anni ad una validità di 1 anno (comparazione commi 8 attuale e 5 proposta). Il contenuto del PVD e quindi il suo oggetto ed importanza programmatica è molto più ampio nell'attuale configurazione (comma 10 a,b d f g) mentre assolutamente più limitato nella proposta (comma 7).
- 7) Nell'attuale formulazione dell'art. 13 il PVD è redatto e vidimato da un soggetto abilitato scelto dal Distretto mentre nella proposta sparisce l'imprimatur tecnico professionale (comparazione art 10 e 3)

Art. 13 vigente

(piano venatorio distrettuale)

1. Il Piano venatorio distrettuale (PVD) è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR **e disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale**. Sino all'approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD e per l'attuazione dei prelievi di fauna previsti dal medesimo.
2. Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD.
3. Il Distretto venatorio predispose il PVD, **sentiti i rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio, e lo propone alla Giunta regionale**, trasmettendolo contestualmente alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, il Distretto venatorio propone il PVD ai sensi del comma 3 entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Qualora entro tale termine sia approvato il PFR, il Distretto venatorio propone il PVD entro

Art. 13 come proposto

(Piano venatorio distrettuale)

1. Il Piano venatorio distrettuale (PVD) è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR. Sino all'approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione dei PVD ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), sentito il Comitato.
2. Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD.
3. Il Distretto venatorio predispose il PVD, e lo trasmette alla struttura regionale competente in materia venatoria entro i termini indicati dal PFR o dagli atti d'indirizzo di cui al comma 1.
4. **La struttura regionale competente in materia venatoria approva il PVD**, con eventuali prescrizioni, e concede il prelievo di fauna, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di PVD. Trascorso tale termine il PVD si intende approvato. La struttura regionale competente in materia venatoria può chiedere al Distretto Venatorio integrazioni e modifiche ai contenuti del PVD sospendendo i termini di approvazione del medesimo.
5. **Il PVD ha validità annuale e può essere modificato dalla struttura regionale competente in materia** venatoria **anche in esito** a verifiche sui risultati di



novanta giorni dalla pubblicazione del PFR sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. **L'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può per una sola volta richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche** ai contenuti del Piano.

6. **La Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva con propria deliberazione il PVD**, con eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per l'approvazione del primo PVD di ciascun Distretto venatorio è di centoventi giorni.

7. Entro venti giorni dall'approvazione del PVD, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, nel rispetto delle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.

8. **Il PVD è valido cinque anni** e può essere **modificato dalla Giunta regionale** anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o **su motivata richiesta del Distretto venatorio**.

9. Possono essere proposti da più Distretti venatori e approvati, anche solo per alcune specie, PVD concernenti più Distretti venatori.

10. **Il PVD, sottoscritto da un tecnico laureato in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali**, e con comprovata esperienza in gestione faunistica, contiene:

a) l'analisi della situazione faunistica con l'indicazione della consistenza, della densità e della tendenza complessiva delle popolazioni faunistiche, specificate per ambito territoriale;

b) l'indicazione degli obiettivi faunistici e venatori perseguiti;

c) il programma delle immissioni di fauna nelle stagioni venatorie, nel rispetto del PFR e degli indirizzi regionali, fermo restando l'obiettivo di contenere tali immissioni nei periodi individuati dal calendario venatorio;

d) i programmi di miglioramento ambientale indispensabili per raggiungere gli obiettivi di cui

gestione del PVD o per sopravvenute esigenze di tutela della fauna.

6. Il PVD può essere proposto o approvato per singole specie.

7. Il PVD disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio e contiene:

a) i censimenti annuali della fauna stanziale soggetta a prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e azienda faunistico - venatoria, effettuati secondo le modalità stabilite dal PFR ovvero con la deliberazione di cui al comma 1;

b) il programma annuale delle immissioni di fauna, distinto per Riserva di caccia e azienda faunistico venatoria, nel rispetto del PFR ovvero degli indirizzi regionali di cui al comma 1;

c) i programmi di miglioramento ambientale da attuarsi a cura delle Riserve di caccia;

d) piani annuali di prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e per azienda faunistico-venatoria.



alla lettera b), da attuarsi a cura delle Riserve di caccia, che si avvalgono prioritariamente dei propri soci, delle aziende agricole presenti sul proprio territorio e delle aziende faunistico-venatorie;
e) l'elenco dei piani di prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e per azienda faunistico-venatoria;
f) **la disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio di cui al comma 1;**
g) **lo studio per valutare l'incidenza che il PVD può avere sui siti compresi nella rete <<Natura 2000>>, predisposto nel rispetto della disciplina nazionale e regionale.**

CONSIDERAZIONI

1) La legge 6/08 ha delle straordinarie potenzialità che non sono mai state sfruttate per un deliberato comportamento ostativo posto in essere da molti.

Negli ultimi anni le richieste di modifica alla legge 6/08 proposte da alcuni elementi vicini o interni alla struttura regionale, nell'intendimento d'interpretare la volontà dell'Assessore di riferimento o di beneficiare della sua disattenzione, hanno paradossalmente preceduto l'attuazione della legge stessa, determinando un'inversione metodologica e concettuale dell'ordinamento ovvero: il soggetto tecnico-esecutivo che prevarica sulle scelte degli organi politico-legislativi.

2) Le proposte di modifica relative alla durata del PVD, al contenuto del PVD ed alle modalità di approvazione del PVD hanno la chiara intenzione di ripristinare il sistema previsto dall'abrogata legge 30/99, ovvero un controllo diretto e costante della struttura regionale anche sulle questioni inerenti il mero "esercizio venatorio" senza dover coinvolgere il soggetto politico-esecutivo e sminuendo le possibilità di autogestione del mondo venatorio.

3) Le proposte modifiche relative alla durata del PVD oltre a determinare un'inutile sovrapposizione fra PVD e Regolamenti di fruizione venatoria delle singole riserve alimentano il circuito della burocrazia, con ripetizioni costanti delle procedure, avranno l'effetto di stringere le maglie del controllo da parte della struttura regionale sui Distretti e Riserve di Caccia comprimendo l'attività dei Direttori e alimentando i contenziosi.

4) Le proposte modifiche relative al contenuto del PVD con richiami generici a non indicati profili d'interesse pubblicistico determineranno, oltre che una confusione giuridica enorme, anche e soprattutto la perdita di senso dello strumento quale raccoglitore di dati ed informazioni, esame e disciplina della gestione venatoria ed elemento propedeutico alla programmazione faunistica.

5) Le proposte modifiche tese ad eliminare i momenti partecipativi alla formazione del PVD avranno la capacità negativa di sottrarre la Regione e la dirigenza del mondo venatorio dal confronto con i portatori d'interesse e quindi di eliminare un luogo ove contemperare le diverse aspettative ed esigenze oltre che di composizione dei conflitti potenziali.



ASSOCIAZIONE REGIONALE FEDERCACCIA FRIULI VENEZIA-GIULIA

6) Le proposte modifiche tese ad eliminare le modalità qualificate di predisposizione e certificazione dei PVD (sigla del tecnico abilitato) avranno l'effetto di abbassare la qualità del documento e la sua importanza scientifica oltre che sottrarre il settore alla libera concorrenza, essendo quello della progettazione faunistica e venatoria un contesto da decenni in mano ai medesimi esperti, tecnici e professionisti.

Nell'auspicio di stralcio della proposta di modifica contenuta nel DDL n.50, Federcaccia del Friuli Venezia Giulia manifesta la sua netta contrarietà all'approvazione del TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA Capo I Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) Art. 79 di Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 6/2008 così come del successivo art.80

Udine 24 maggio 2014

Avv. Paolo Viezzi

Presidente Regionale della Federazione Italiana della Caccia